

Area Legislativa

**Circolare n. 4 GLP/MP
17 febbraio 2026**

**MIELE, SUCCHI DI
FRUTTA E PRODOTTI
ANALOGHI, CONFET-
TURE, GELATINE,
MARMELLATE DI
FRUTTA E CREMA DI
MARRONI, LATTE
CONSERVATO PAR-
ZIALMENTE O TO-
TALMENTE DISIDRA-
TATO_ATTUAZIONE
DIRETTIVA UE N.
2024/1438 - D.LSG. N.
207 DEL 30 DICEM-
BRE 2025-**

SINTESI

Il D.lgs. n. 207/2025 recepisce la direttiva (UE) 2024/1438 che aggiorna le direttive cosiddette "breakfast" e che si inserisce nel quadro della Strategia dell'Unione europea per un sistema alimentare più sano e sostenibile.

Per effetto di tale recepimento, dal 14 giugno 2026 troveranno applicazione le nuove disposizioni in materia di:

- produzione e commercializzazione del miele;
- succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
- confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana;
- latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026 in conformità alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207/2025, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.

Il [D.lgs. n. 207/2025](#), pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2026, dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1438 del 14 maggio 2024 che aggiorna le direttive cosiddette "breakfast"¹ e che si inserisce nel quadro della Strategia dell'Unione europea per un sistema alimentare più sano e sostenibile.

A seguito di tale recepimento, la normativa italiana subisce delle modifiche, pertanto, vengono evidenziate quelle di maggiore interesse.

Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele (art. 1)

La norma in commento modifica il D.lgs. 179/2004²

¹ Trattasi delle seguenti:

- direttiva 2001/110/CE sul miele;
- direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
- direttiva 2001/113/CE che riguarda le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
- direttiva 2001/114/CE su taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

² Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 recante Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele

Viene, anzitutto, abrogata la varietà che, secondo il metodo di produzione o estrazione, era qualificata come "miele filtrato" che viene inclusa nella categoria del "miele per uso industriale".

Sicché il "miele per uso industriale" diventa il miele che è *adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:*

a) avere un gusto o un odore anomali;

b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;

c) essere stato surriscaldato;

c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

Si interviene, poi, in materia di etichettatura, aggiornando i riferimenti normativi con un rinvio al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e modificando, in parte, le prescrizioni in materia di denominazioni.

Sicché, fermo restando che la **denominazione** di vendita «**miele**» è riservata al miele definito come *“sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare,* è previsto che:

- le **denominazioni di vendita** previste nell'articolo del D. lgs. di riferimento³ sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;
- il miele per uso industriale deve riportare, nell'immediata prossimità della denominazione del prodotto, la menzione «**unicamente ad uso culinario**»;
- ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere **completate** da indicazioni che fanno riferimento:

³ Art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. 179/2004

1. all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
2. all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3. a criteri di qualità specifici, previsti dalla normativa europea.

Resta fermo che il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «**miele**» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale.

Con riferimento al **Paese d'origine** in cui il miele è stato raccolto, è previsto l'obbligo della relativa indicazione in etichetta, con la precisazione che se il miele è originario di più Paesi, i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale.

Viene poi previsto che gli **imballaggi** contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore.

Inoltre, è previsto che, ove si tratti di miele per uso industriale, i **contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali** indicano chiaramente la denominazione⁴ completa del prodotto.

Resta fermo che il polline non è considerato un ingrediente⁵ dei prodotti⁶, essendo una componente naturale specifica del miele.

Le denominazioni⁷ sopra riportate devono figurare in lingua italiana.

⁴ Di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 179/2004

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011

⁶ Di cui all'articolo 1 del D.lgs. 179/2004

⁷ Di cui all'articolo 3 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), D.lgs. 179/2004

Disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (art. 2)

La norma in commento modifica il D.lgs. n. 151/2004⁸.

Anche in questo caso vengono aggiornati i riferimenti normativi in materia di etichettatura prevedendo che ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana⁹, si applica il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, vengono altresì aggiornate le disposizioni vigenti in materia di denominazioni di vendita ed altre indicazioni.

Sicché, fermo restando che:

- nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato, le diciture “**da concentrato**”, “**da concentrati**”, “**parzialmente da concentrato**” o “**parzialmente da concentrati**” devono figurare immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili,

- il **contenuto minimo** di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV¹⁰ e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione di vendita,

viene previsto che:

- in caso di caso di **miscugli** di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011¹¹, nell'etichettatura deve figurare la dicitura “da concentrato/i” o “parzialmente da concentrato/i”, a seconda dei casi.

Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

Inoltre, è specificato che **la fabbricazione** dei prodotti (succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta concentrato, succo di frutta estratto con acqua, succo di frutta disidratato, nettare di frutta, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri, succo di frutta concentrato a tasso

⁸ Trattasi del D.lgs. che attua la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

⁹ Di cui all'art. 1, comma 1 del D.lgs. 151/2004, come definiti nello specifico all'allegato I parte I

¹⁰ Trattasi dell'allegato al D.lgs. 151/2004 relativo alle disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta

¹¹ Relativo all'indicazione quantitativa degli ingredienti

ridotto di zuccheri¹²) è consentita esclusivamente mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo di specifiche sostanze¹³ e specifiche materie prime¹⁴. Inoltre, i nettari di frutta devono essere conformi a specifici criteri¹⁵.

Infine, qualora utilizzata, la dicitura "*i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti*" deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti poco sopra identificati.

Subiscono modifiche e integrazioni anche l'Allegato I (Denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti), III (Denominazioni specifiche di taluni prodotti elencati nell'allegato I), IV (Disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta) e V (Valori brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita) del D.lgs. 151/2004.

Disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana (art. 3)

La disposizione modifica il D.lgs. n. 50/2004¹⁶.

Interviene, tra l'altro, sulla norma relativa alla **composizione e lavorazione** di confettura, confettura extra, gelatina, gelatina extra, marmellata di agrumi, marmellata gelatina e crema di marroni.

In tale sede è inserito sia il richiamo al Regolamento UE n. 1169/2011 che al Regolamento di cui al D.M. n. 209/1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari, facendo salve le relative disposizioni e specificando che per la loro fabbricazione possono essere utilizzati taluni ingredienti facoltativi¹⁷ e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II¹⁸.

Anche in questo caso vengono aggiornate le disposizioni vigenti in materia di denominazioni di vendita ed altre indicazioni.

Sicché è previsto un richiamo al Reg. Ue sopra già citato e viene specificato che la dicitura concernente il **contenuto di frutta** venga riportata a caratteri chiaramente visibili nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto e non più in quello della denominazione di vendita.

¹² Sono i prodotti elencati nell'allegato I, parte I, D.lgs. 151/2004

¹³ Sono quelle indicate nell'Allegato I, parte II del D.lgs. 151/2004

¹⁴ Sono quelle conformi all'Allegato II al D.lgs. 151/2004

¹⁵ Previsti nell'allegato IV al D.lgs. 151/2004

¹⁶ Il D. lgs. n. 501/2004 reca l'attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana

¹⁷ Sono gli ingredienti elencati nell'Allegato IV al D.lgs. 50/2004

¹⁸ Trattasi dell'Allegato II al D.lgs. 50/2004 che definisce le seguenti materie prime: frutto, polpa di frutta, purea di frutta, estratti acquosi, scorza di agrumi, zuccheri

Si interviene anche sull'Allegato I concernente "Denominazioni di vendita e definizione dei prodotti".

Le modifiche riguardano le **caratteristiche dei prodotti** e le **definizioni**.

Vengono aggiornate le definizioni di "Confettura" e "Confettura extra", la definizione di "Marmellata" viene sostituita con quella di "Marmellata di agrumi" e viene specificato che nella relativa denominazione di vendita il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.

E' sostituita la definizione di "Marmellata gelatina" che viene identificata con la marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.

Anche gli allegati III (in materia di Trattamenti delle materie prime) e IV (Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I) subiscono delle modifiche per le quali si rinvia al testo del decreto legislativo in commento.

Disposizioni in materia di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (Art. 4)

La norma modifica il d.lgs. n. 175/2011¹⁹ che si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia.

Le modifiche riguardano, anzitutto, la norma che individua l'elenco delle **"Aggiunte e materie prime autorizzate"** riguardanti i prodotti (latte parzialmente disidratato e latte totalmente disidratato) commercializzati con le denominazioni di vendita di cui all'allegato I.

Viene, poi specificato che è autorizzato, altresì, il **trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte**, mediante conversione in glucosio e galattosio con la precisazione che le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.

Anche in questo decreto legislativo, nella norma (art. 2 del D.lgs. n. 175/2011) dedicata all'etichettatura degli alimenti, viene inserito il riferimento al Regolamento Ue n. 1169/2011.

È, infine, modificato l'allegato II.

¹⁹ Il D. lgs. n.1751/2011 recante Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Disposizioni transitorie (art. 5)

Il decreto legislativo in commento è entrato in vigore il 6 gennaio 2026.

Tuttavia, è previsto che le sue disposizioni trovano applicazione dal **14 giugno 2026**.

I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026 in conformità alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.